

16 settembre 2026

Ore 15.00 – 17.00

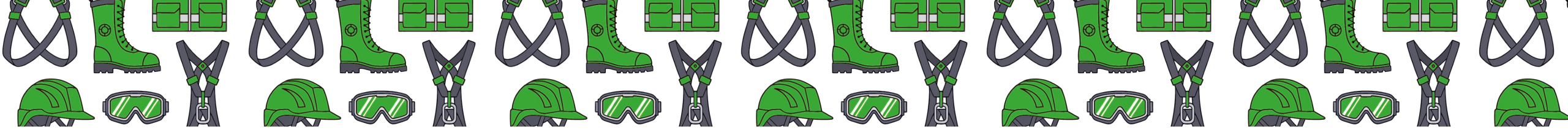
CONVEGNO

Il sistema della formazione, cosa è cambiato dopo l'accordo Stato-Regioni 2025

Spunti, riflessioni e soluzioni

aifos

safety**exp** **2026**
SICUREZZA SUL LAVORO



16 settembre 2026

Ore 15.00 – 17.00

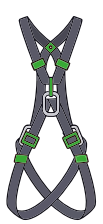
Il sistema della formazione, cosa è cambiato dopo l'accordo Stato-Regioni 2025

Considerazioni e dubbi, il punto di vista del consulente

Lorenzo Fantini, esperto in politiche della prevenzione, consulente

aifos

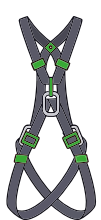
safety**exp** **2026**
SICUREZZA SUL LAVORO



ACCORDO STATO REGIONI: NON E' il «TESTO UNICO» DELLA FORMAZIONE

L'Accordo non disciplina TUTTI i percorsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es.: non regola il corso per apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, i corsi RLS, il corso per montaggio e smontaggio ponteggi, i corsi per primo soccorso e antincendio), che restano «da aggiungere» ai corsi regolamentati dall'Accordo. Si consideri che l'Accordo del 7 luglio 2012 era molto più chiaro al riguardo e sono alcune delle previsioni ivi contenute sono state riprese dall'Accordo del 17 aprile 2025 (es.: il corso CQC, Carta Qualificazione Conducente era considerato credito formativo rispetto ai corsi lavoratori, ora non lo è più...)

L'Accordo non disciplina nemmeno l'addestramento (nel senso che le uniche parti di addestramento che sono regolate dall'Accordo riguardano gli ambienti confinati e le attrezzature di lavoro)



FAQ e interPELLi: chiarimenti sempre chiari??

È stato redatto dai «tecnici» delle Regioni il 31/7/2025 un documento di prima interpretazione dell'Accordo, scritto tenendo conto delle questioni (**ben 63 FAQ**) poste alle Regioni dopo il 24 maggio 2025.

È stato, poi, pubblicato, in data 27 marzo 2026, un ulteriore documento INL-Regioni, che illustra la posizione «congiunta» degli organi di vigilanza in merito all'Accordo. **Tale documento, che in larga parte conferma quanto esposto nel documento del 31 luglio 2025, è particolarmente rilevante, in quanto espressione dell'orientamento di chi effettua la vigilanza in azienda**



FAQ e interpellati: chiarimenti sempre chiari??

Restano molti dubbi, anche dopo le risposte...

Ad esempio, sull'entrata in vigore dell'Accordo, che secondo la FAQ n. 1 del 27 marzo 2026 sarebbe avvenuta in data 19 maggio 2026, nella quale il testo è stato «anticipato» sul sito del Ministero del lavoro

Dubbi anche rispetto all'interpello n. 1/2026, che sottolinea come i convegni e seminari non necessitino di un docente in possesso dei requisiti di cui al d.i. 6 marzo 2013 ma di verifica finale (quando l'Accordo non lo prevede)

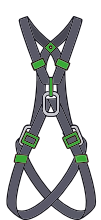


FAQ: criticità

FAQ n. 43): Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?

Risposta delle Regioni: *«L'accREDITamento regionale, ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è **valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto**. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l'accREDITamento presso ciascuna Regione o PA».*

Commento personale di LF: **La soluzione, che non trova alcun appiglio nell'Accordo, che nulla dice al riguardo, è l'esplicitazione di una risposta che da anni le Regioni hanno fornito e che è chiaramente inopportuna ma anche inspiegabile (anche dal punto di vista giuridico). Di essa, ovviamente, occorre comunque tener conto**

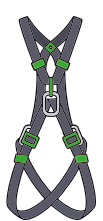


Individuazione soggetti formatori (art. 6) aifos

L'articolo 6 del D.L. n. 159/2025 «rilancia» il tema (già trattato nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025) della individuazione dei criteri dei quali debbono essere in possesso i «soggetti formatori» prevedendo quanto segue: «1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.* 2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»

Nota: provvedimento di grande rilevanza, ma termine già ampiamente scaduto

Nel frattempo, le Regioni si stanno muovendo in ordine sparso con proprie specifiche regolamentazioni, che rendono sostanzialmente complicato operare in tutti i contesti territoriali italiani, senza avere ricevuto accreditamenti nelle varie Regioni o province autonome. Si pensi, per tutti, alla Lombardia, che ha regolamentato – con proprie disposizioni – un sistema di controllo della formazione molto «selettivo» e «invasivo» (es.: anche l'Azienda che forma i propri lavoratori deve utilizzare il sistema informatico regionale, anche per generare l'attestato), in fase di definitiva implementazione



Novità legislative: speranze fondate?? aifos

L'articolo 5 del D.L. n. 159/2025 (poi convertito con legge n. 198/2025) contiene **novità in materia di prevenzione**, che incidono direttamente sul testo del d.lgs. n. 81/2008. In particolare:

- All'articolo 37 (in tema di **Formazione**) è inserito il seguente comma, in sostituzione dell'attuale:
«14. **Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore** di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del **fascicolo sociale e lavorativo del cittadino**, in particolare **al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.»

Criticità: **i sistemi non esistono...rimane il problema della dimostrazione dell'avvenuta formazione (in particolare per il lavoratore neo-assunto)**



Corsi lavoratori:

aifos

il problema della «scomparsa dei 60 giorni»

Poche novità: rimane la distinzione tra aziende a rischio basso, medio ed elevato, con un **credito formativo permanente** per il corso parte generale (articolo 37, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, per 4 ore, per tutti i settori. Tali ore vanno integrate come segue: 8 ore di formazione specifica (articolo 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008) per le aziende a rischio medio e 12 per quelle a rischio alto. Viene (opportunamente) ribadito che: *«I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi»*

Attenzione: non è più possibile che la formazione sia completata entro 60 giorni dall'assunzione (cosa consentita dall'Accordo del 21/12/2011 a condizione di dimostrare l'impossibilità di erogare il corso come per legge, cioè prima o al momento dell'assunzione). Le FAQ sembrano escludere la formazione preassuntiva, citando l'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che la formazione sia effettuata «al momento dell'assunzione» o negli altri casi indicati (es.: cambio mansioni)

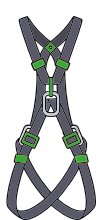


Corsi lavoratori: una deroga nella legge n. 198/2025

In vigore dal 30 dicembre 2025

«In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro»

Una deroga al principio generale per cui il lavoratore deve iniziare a lavorare avendo ricevuto formazione e addestramento, **dovuta ad una precisa scelta legislativa** (trattasi di un settore soggetto a notevole turn-over di personale, che rende difficile l'adempimento del principio generale di legge)



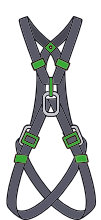
La formazione nei confronti degli «immigrati»

Tema di grandissima attualità è la **formazione nei riguardi dei lavoratori «immigrati» o «stranieri»** (questa è la terminologia utilizzata dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo del 17 aprile 2025), sempre di più, specie in alcuni settori (edilizia su tutti). L'Accordo, con obbligo a carico del «soggetto formatore» (nel senso già esposto, vale a dire fermo restando che l'obbligo penale rimane a carico del datore di lavoro e del dirigente dell'azienda (anche quando il soggetto formatore è «altro» rispetto all'impresa), prevede quanto segue:

«- Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo

- Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore»*

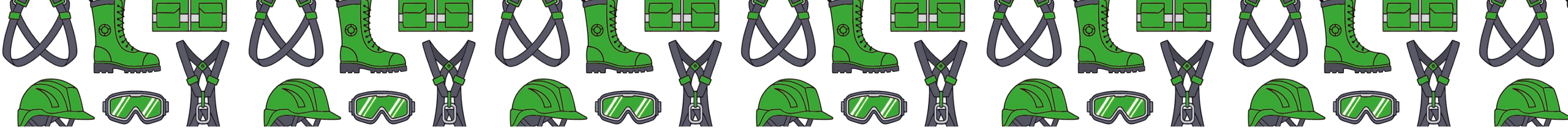
Dunque, il soggetto formatore deve curare questi aspetti e non può considerarsi valido un corso che dovesse non aver garantito quanto previsto dall'Accordo sul punto (cioè che l'italiano si possa usare solo se si verifica che l'immigrato e lo straniero lo capisca, altrimenti occorre procedere tramite un mediatore culturale o un traduttore)



Modalità dell'addestramento: una opportunità da inquadrare bene

La legge n. 34 del 2026 (legge annuale per le Piccole e Medie Imprese dell'11 marzo 2026) ha ulteriormente modificato l'articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, come segue:

5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. **Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale** e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».



Grazie per l'attenzione

aifos

safetyexp  20
SICUREZZA SUL LAVORO 26